Rep. N. 3161/15

ORIGINALE

URGENTE

Studio Legale Associato Muledda
Avv. Davide Andrea Muledda
Avv. Fausto Muledda
PEC: studionmuleddaefigli@pec.giuffre.it

Avv. Luisanna Sedda
PEC:avv.luisanna.sedda@cert.ollsys.it

Via Manzoni n. 18, 08100 Nuoro
Tel 0784/32209 –Telefax 0784/253496

URGENTE
28-8-015
h-19,20
D. Muledda

TRIBUNALE DI NUORO

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO *EX* ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la signora:

1. **MORO GIOVANNA MARIA**, c.f. MROGNN74B41F979I, nata il 1.02.1974 a Nuoro, ivi residente nella Via Beethoven n.5

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati del Foro di Nuoro Davide Andrea Muledda (C.F. MLDDDN76S30F979W, PEC: studionmuleddaefigli@pec.giuffre.it; fax 0784-253496) e Luisanna Sedda (C.F. SDDLNN72R71B354S, PEC: avv.luisanna.sedda@cert.ollsys.it) presso il cui studio, sito in Nuoro alla via Manzoni n. 18, è pure elettivamente domiciliata.
I sottoscritti difensori dichiarano ai sensi degli artt. 136, 140 IV co. e 176 II co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni, in via alternativa e discrezionale per l'Ufficio, presso il proprio numero di fax 0784-253496 o indirizzi di posta elettronica certificata: studionmuleddaefigli@pec.giuffre.it ; avv.luisanna.sedda@cert.ollsys.it

-Ricorrenti

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica o del diverso legale rappresentante

TRIBUNALE DI NUORO
Depositato in Cancelleria il 18 AGO. 2015
Il Funzionario Giudiziario
R. Sirigu

pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere n° 76/A, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, via Dante nn. 23/25

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NUORO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Nuoro, Via Veneto n° 41, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, via Dante nn. 23/25

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Cagliari, via Galileo Galilei N. 36, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, via Dante nn. 23/25

-Resistenti

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia **(AAAA)** e Scuola Primaria **(EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017**

-LITISCONSORTI

* * *

OGGETTO: Diritto delle ricorrente, titolare di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, all'inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

* * *

- IN FATTO -

❖ LA POSIZIONE DELLLE RICORRENTI

- **la ricorrente è abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002** al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale (docc. di cui alla lettera B).

- La ricorrente **è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto**, ossia nelle graduatorie **utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi** e non per l'assunzione a tempo indeterminato. La ricorrente **aspira ad essere inclusa**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) E/O Scuola Primaria (EEEE), e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, **nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale Provinciale di Nuoro** valide per gli anni scolastici 2014/2017, **ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR** ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

- La ricorrente ha provveduto ad inoltrare formale lettera di diffida al dirigente dell'Ufficio Scolastico per la Regione Sardegna presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro chiedendo l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Nuoro per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia E/O nella Scuola Primaria (docc. di cui alla lettera C) . Alla lettera succitata non è seguita alcuna risposta, né, tantomeno, l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento.

- Nella sottostante tabella è ricostruita la **condizione soggettiva della ricorrente** così come risultante dalla documentazione allegata:

NOME E COGNOME DELLA RICORRENTE	**DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE CONSEGUITO NELL'A.S.**	**CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO**	**Punteggio maturato nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto.**
MORO GIOVANNA MARIA	1992-1993	AAAA-EEEE	AAAA-punti 16 EEEE-punti 16

Non avendo ricevuto alcun segnale di pur minima considerazione della vicenda, la stessa si vede costretta ad adire le vie legali per i seguenti motivi di

DIRITTO

- **LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO IN MATERIA DI GRADUATORIE SCOLASTICHE PERMANENTI, OGGI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione non costituisce interesse legittimo ma è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Per la prevalente giurisprudenza, la disposizione prevista dall'art. 63 del d.lgs n. 165 del 2001, che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle procedure di pubblica selezione, non può riguardare le controversie vertenti sull'inserimento, aggiornamento e permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro.

Secondo tale interpretazione, **infatti, ci si trova di fronte ad atti gestori del datore di lavoro pubblico e non è pertanto configurabile la procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego, per la quale soltanto vale la regola della giurisdizione del Giudice amministrativo** poiché, come nel caso di specie, l'oggetto della contestazione non attiene né alla legittimità delle disposizioni, generali ed astratte, che

regolano la materia delle graduatorie scolastiche, e né, tanto meno, l'*iter* concorsuale, ma riguarda esclusivamente le procedure relative alla formazione, collocazione e aggiornamento delle stesse.

A sostegno di tale tesi è utile richiamare **alcuni precedenti giurisprudenziali**:

- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di* ***inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti****, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi,* ***in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili****, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).*
- **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola,* ***con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297****, e successive modificazioni,* ***la giurisdizione spetta al giudice ordinario****, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165),* ***di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi****, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili..."*;
- **TAR Lazio, Roma, Sez. III *Bis*, n. 4337 del 19.4.2014** *"Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994,* ***caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti*** *(anche derivanti dalla partecipazione a concorsi),* ***la quale è***

preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; *infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali* ***sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario*** *sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."*

- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** *"Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella* ***del giudice ordinario****, le controversie aventi ad oggetto* ***il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato*** *del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)".*

La giurisdizione a conoscere del presente giudizio deve, pertanto, essere riconosciuta in capo al Giudice Ordinario quale Giudice del Lavoro.

*****

❖ RECLUTAMENTO DEI DOCENTI.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.**

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini:*"**Art. 399. - (Accesso ai ruoli)** - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a*

tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami **e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.**

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. **1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255** convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, **sono articolate in 3 fasce**, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA,** riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;**
- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;**
- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento *comunque posseduti.*

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di *ogni percorso di abilitazione* in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

*****

❖ **PASSAGGIO DALLE GRADUATORIE PERMANENTI A QUELLE AD ESAURIMENTO per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.**

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: «*Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la* ***definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato*** *di personale docente per gli anni 2007-2009, (...),* ***per complessive 150.000 unità****, al fine di dare* ***adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico*** *e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge* ***le graduatorie permanenti*** *di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,* ***sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie*** *da effettuare per il biennio 2007-2008* ***per i docenti già in possesso di abilitazione****, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica*».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "***dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione***", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma facendo

espressamente salvo l'inserimento dei *"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"*.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria *"a esaurimento"* proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.**

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, **ha impedito l'inserimento** nella terza fascia **dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.**

Le ricorrenti, come di seguito spiegato, tuttavia, **hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002**, ossia **prima di tale trasformazione.**

*****

- **RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 QUALE TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.**

E' opportuno ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale. L'art. **194, comma 1, del D. Lgs 297/1994** ha previsto quanto segue: *"Al termine del corso di studi della **scuola magistrale** si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne*** (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *"[...] **continuano ad applicarsi** limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo **il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti**, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi [...]"*.

L'art. **197, comma 1, del D. Lgs 297/1994** ha stabilito, a sua volta, "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica*

sessione annuale. ***Il titolo conseguito nell'esame di maturità*** *a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e* ***dell'istituto magistrale abilita****, rispettivamente, all'esercizio della professione ed* ***all'insegnamento nella scuola elementare****".*

Con **il DPR n. 232 del 1998** è stato approvato il "*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425*". L'**art. 15, comma 7, il DPR 232/1998**, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale** iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare*", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "*Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali* ***è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale****".*

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, **all'art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: "*In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...)* ***è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado*** *(...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità* ***non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna****".*

Le suddette disposizioni di legge, in sostanza, distinguono tra:

- i **diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato:

al titolo conseguito entro tale anno scolastico è **riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;**

- i **diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante** all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa" ***I titoli di studio conseguiti*** *al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998,* ***o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale****".*

- A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014** (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, *"[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il* ***titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali*** *al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di* ***scuola magistrale*** *e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria)* ***dovevano considerarsi abilitanti*** *secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]"* (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Riassumendo, quindi, **il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento**:

- nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;
- nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

❖ **LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO SECONDO IL D.M. 235 DEL 01.04.2014**

Il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 del tutto illegittimamente **non ha riconosciuto** ai titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Occorre sottolineare che il **D.M. 235/2014** ha previsto la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento esclusivamente per i docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze *on line*"**.

In effetti, secondo il **D.M. 235/2014**, all'**art. 9, commi 2 e 3**, rubricato *"Modalità di presentazione delle domande"*, (...) *la domanda* (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) *(...) dovrà essere presentata* ***esclusivamente con modalità WEB*** *(...) secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata,* ***"Istanze on line****-presentazione delle Istanze via web -registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it).*

Lo stesso D.M. 235/2014, all'**art. 10, comma 2, lettera b**, rubricato *"Regolarizzazioni e esclusioni"*, **stabilisce che** *(...)* ***è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3*** *(...).* **La piattaforma**

web **denominata "Istanze *on line*"**, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **non dava la possibilità a tutti quanti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.**

Il programma informatico così concepito dal MIUR impediva e tuttora impedisce alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

******

❖ **SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015. EFFICACIA *ERGA OMNES***

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 (doc. di cui alla lettera A), **il Consiglio di Stato**, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il **diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge** - ha, altresì, statuito che "*[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]*" con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel **consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (*ante* 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento**.

Si è sempre riconosciuto che le pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, non hanno mera efficacia *inter partes* dispiegando immediatamente effetti *erga omnes*, anche verso i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si

distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che "*...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor partecipationis*".

Tutto quanto illustrato nella menzionata sentenza depone a favore delle odierne ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle stesse invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

❖ **SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.**

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **comporta l'impossibilità per la ricorrente di accedere in modo definitivo nei ruoli scolastici.**

Come sopra detto, a seguito della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, **la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006,** aveva previsto la definizione di un **piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009**, al fine di risolvere definitivamente il fenomeno del precariato storico.

Di fatto la ricorrente, a causa dell'abusiva condotta del MIUR, è stata esclusa dalle assunzioni previste nel 2007, e pur essendo in possesso di un titolo previsto dalla legge come abilitativo, patisce tuttora la condizione di precariato. Occorre, pertanto, evitare che ciò si ripeta. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti (piano governativo "La Buona scuola") che partirà a brevissimo termine. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare **esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso**, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, rischia di essere nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente sia **risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute** ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari **all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Nuoro,** classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) E/O Scuola Primaria (EEEE), **valide per gli anni scolastici 2014/2017,** con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento

per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

*****

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 si chiede sin d'ora che il Giudice voglia **disapplicare tutti gli atti amministrativi impugnati con il presente ricorso** disposti dal M.I.U.R. per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sardegna, Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, **nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti**.

*****

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiedono che l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del lavoro, **Voglia**

accogliere le seguenti CONCLUSIONI:

- PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ E/O INGIUSTIFICATEZZA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Nuoro per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) **e, in particolare, nella parte in cui:**

- **all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande"**, ai commi 2 e 3, stabilisce che *[...] **la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB*** [...] secondo le seguenti modalità [...] *a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero*

(www.istruzione.it); ***b) inserimento della domanda via web.*** *Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;*

- all'art. 10, rubricato *"Regolarizzazioni e esclusioni"*, al comma 2, lettera b, stabilisce che *[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].*

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Nuoro, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) E/O Scuola Primaria (EEEE), **valide per gli anni scolastici 2014/2017**, relative al personale docente, **nella parte d'interesse**, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

*****

IN VIA PRINCIPALE:

- ORDINARE alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Nuoro, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, **riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica *"Istanze on line"*, ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda**, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, **in forma cartacea;**

- ORDINARE alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di **accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.**

*****

Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Nuoro, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria

(EEEE), ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014),

- **CONDANNARE le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale**, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

*****

IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di:

CONDANNARE il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificate per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale – **ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR** in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

*****

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori, oltre rimborso forfetario spese generali 12,5% ed accessori di legge.

*****

IN VIA ISTRUTTORIA:

in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare alle Amministrazioni convenute **l'esibizione della documentazione relativa alle domande di**

inserimento nelle GAE presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco Gae per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, **ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere**, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

*****

SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

A) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;

B) Relativamente alla posizione di ciascun ricorrente, Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (doc. n. B);

C) Relativamente alla posizione di ciascun ricorrente, lettera di diffida per l'inserimento nelle GAE inviata nell'anno 2015 (doc. n. C);

D) Relativamente alla posizione di ciascun ricorrente, Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante, tra gli altri, il possesso del diploma magistrale, la relativa data di conseguimento, la pertinente votazione, il possesso di titoli e servizi (doc. dal n, D);

E) Relativamente alla posizione di ciascun ricorrente, Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica (doc. n. E);

F) Copia del documento d'identità.

****

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di Nuoro per le classi concorsuali AAAA e EEEE;

- Il **TESTO DI RIFORMA DELLA SCUOLA intitolato "RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI" (15G00122) (GU Serie Generale n. 162 del 15.07.2015)**, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali**;

- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani,** per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia **(AAAA)** e Scuola Primaria **(EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.**

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari;**

- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non*

pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax*, ai sensi dell'art. 151 *c.p.c.*;**

- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la **pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**;

- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a* ***forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.*** *autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.**

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: *http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.*

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia **(AAAA)** e Scuola Primaria **(EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati**:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso** e **data dell'udienza**;

b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'**amministrazione intimata**;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come ***"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani,*** *per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia* ***(AAAA)*** *e Scuola Primaria* ***(EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Nuoro";***

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

******

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002, n.115 come modificato dal D.L. 06.07.2011, n.98 convertito con L. 111/11, ai fini del versamento del contributo unificato, il valore della presente

controversia è indeterminabile, ma la stessa è esente *in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.107,32,* come da dichiarazione sostitutiva di certificazione che si allega (doc. di cui alla lettera E).

Nuoro, 31 luglio 2015

Avv. Davide Andrea Muledda

Avv. Luisa Anna Sedda

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritta GIOVANNA MARIA MORO C.F. MRGGNN74B41F979I nata a NUORO, il 01/02/1974, delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, nonché in ogni sua eventuale fase incidentale o successiva comprese quelle di opposizione, di appello, di convalida, di regolamento di competenza, di giudizio di legittimità, di esecuzione, di riassunzione, congiuntamente e/o disgiuntamente l'avvocato Davide Andrea Muledda e l'Avv. Luisanna Sedda del Foro di Nuoro ai quali conferisco all'uopo i più ampi poteri, diritti e facoltà di legge, comprese quelle di farsi sostituire da altri procuratori con le medesime facoltà, liquidare, conciliare e transigere la controversia, desistere, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, nominare consulenti tecnici, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure concorsuali e/o esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, disconoscere sottoscrizioni, deferire e riferire giuramenti decisori, incassare somme, dare quietanza, richiedere sequestri.

Dichiaro di eleggere domicilio presso il loro studio in Nuoro, via Manzoni n. 18.

Ritengo il loro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

Dichiaro altresì di essere stato edotto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico prestando, conseguentemente, il consenso al loro trattamento.

Prendo atto che l'utilizzazione di tali dati avrà luogo tramite strumenti cartacei, manuali, informatici, telematici, in modo strettamente correlato alle finalità del presente incarico.

FIRMA

Nuoro 31/07/2015.

Giovanna Maria Moro.

la firma è autentica

da apposta in mia presenza

Avv. Dott. A. Muledda

TRIBUNALE DI NUORO

N. 372/2015

N 136/15 CRON

Il Giudice Monocratico Dott. Alice Serra
letto il ricorso che precede;
visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 21/01/2016 ore 09:00 disponendo la comparizione personale delle parti.

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.. e autorizza, come da separato decreto ex art. 151 c.p.c., la notifica ai controinteressati.

Nuoro, lì 18/09/2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 SET. 2015
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE
Alice Serra

R.G. n° 372/15

IL TRIBUNALE DI NUORO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO,
in composizione monocratica nella persona della dott. Alice Serra,

ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei soggetti controinteressati, così provvede:

visto l'art. 151 cpc., in base al quale "*Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*";

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c., dispone che parte ricorrente nei termini di cui all'art. 415 c.p.c. provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web dell'USP di Nuoro - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza su supporto informatico - dal quale risulti:
1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data dell'udienze già fissata;
2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. il sunto dei motivi del ricorso;
4.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
5.- il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza e dei verbali di causa.
Si prescrive, inoltre, che:
- il MIUR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del giudizio di merito, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Nuoro, 18 settembre 2015.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Alice Serra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 SET. 2015
IL CANCELLIERE

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'avv. D.A. Muledde - L. Sedda per uso notifica.
Nuoro, li 23 SET. 2015

TRIBUNALE DI NUORO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Francesca M. Cadeddu

UFFICIO UNICO: NOTIFICHE – ESECUZIONI - PROTESTI

08100 TRIBUNALE DI NUORO

Richiesto , da chi in atti e domiciliato come sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio intestato, ho notificato l'atto che precede , inviandone copia a mezzo del servizio postale in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Nuoro a :

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica o del diverso legale rapp.te p.t., nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, **Via Dante nn. 23/25 - CAGLIARI;**

Racc. 76 6497 7363 9-8

2 9 SET 2015

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NUORO**, in persona del legale rapp.te p.t., ., nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, **Via Dante nn. 23/25 – CAGLIARI ;**

Racc. 76 6497 7364 0-0

2 9 SET 2015

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in** persona del legale rapp.te p.t., .nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, **Via Dante nn. 23/25 – CAGLIARI ;**

Racc. 76 6497 7364 1-3

2 9 SET 2015

Ufficiale Giudiziario B3 Cosimo Arrigada Tribunale di Nuoro - U.N.E.P.

4 9 SET 2015

diretto a M.I.U.R. - Ma persone sul terr. u. ta Corecco c/o Avv. dello Stato - CAGLIARI

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 1/10/15	**PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO**	data ......
Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)	del plico / di firmare il registro di consegna (9)	(firma del destinatario o di un suo delegato)
Destinatario persona giuridica (1)	**PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA**	(controfirma dell'impiegato postale)
Curatore fallimentare (2)	Sig.	Bollo da apporre all'atto della consegna — POSTE ITALIANE 1.10.15
Domiciliatario (3)	in qualità di (10)	
Familiare convivente (4)	del plico / di firmare il registro di consegna	
Addetto alla casa (5)	affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)	
Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)	immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)	
Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)	**PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO**	
Delegato dal direttore del (8) ...... di	e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate	
Delegato dal comandante del (corpo e reparto)	affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)	
(firma del destinatario o della persona abilitata)	immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)	
	PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	
Analfabeta / Impossibilitato a firmare	**PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO** spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata	
Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	n. ...... del	
(S)pedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata ...... del 1/10/15	sottoscrizione dell'addetto al recapito — data	
(data e firma dell'addetto al recapito)	firma	

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
(4) Padre, moglie, nipote, ecc.
(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
(6) Segretario, dipendente, ecc.
(7) Via, piazza, corso, n°.
(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N°. 1246 (del cronologico) **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di NU 2 9 SET 2015

(di)retto a AMBITO TERRIT. PROV. NUORO c/o AVVOCAT. DELLO STATO, VIA DANTE 23/25 CAGLIARI

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 1/10/15	**PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO**	data ......
Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)	del plico / di firmare il registro di consegna (9)	(firma del destinatario o di un suo delegato)
Destinatario persona giuridica (1)	**PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA**	(controfirma dell'impiegato postale)
Curatore fallimentare (2)	Sig.	Bollo da apporre all'atto della consegna — POSTE ITALIANE 1.10.15
Domiciliatario (3)	in qualità di (10)	
Familiare convivente (4)	del plico / di firmare il registro di consegna	
Addetto alla casa (5)	affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)	
Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)	immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)	
Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)	**PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO**	
Delegato dal direttore del (8) ...... di	e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate	
Delegato dal comandante del (corpo e reparto)	affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)	
(firma del destinatario o della persona abilitata)	immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)	
	PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	
Analfabeta / Impossibilitato a firmare	**PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO** spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata	
Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	n. ...... del	
(Spe)dita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata ...... del 1/10/15	sottoscrizione dell'addetto al recapito — data	
(data e firma dell'addetto al recapito)	firma	

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
(4) Padre, moglie, nipote, ecc.
(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
(6) Segretario, dipendente, ecc.
(7) Via, piazza, corso, n°.
(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

(N)°. 1246 (del cronologico) **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di NU 2 9 SET 2015

(dir)etto a Uff. Scolastico Reg.le per la Sardegna c/o Avv.to Stato - CA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
(Di)chiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata 1/10/15	**PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO**	data ......
Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)	del plico / di firmare il registro di consegna (9)	(firma del destinatario o di un suo delegato)
Destinatario persona giuridica (1)	**PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA**	(controfirma dell'impiegato postale)
Curatore fallimentare (2)	Sig.	Bollo da apporre all'atto della consegna — POSTE ITALIANE 1.10.15
Domiciliatario (3)	in qualità di (10)	
Familiare convivente (4)	del plico / di firmare il registro di consegna	
Addetto alla casa (5)	affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)	
Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)	immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)	
Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)	**PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO**	
Delegato dal direttore del (8) ...... di	e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate	

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per ...
(6) Segretario, dipendente, ecc.
(7) Via, piazza, corso, n°.
(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo,